



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO - PRONTO BADANTE" DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA SDS DI FIRENZE N. 16 DEL 26/04/2023.

CONVENZIONE

tra

la **SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE** (C.F. 94117300486) con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, CAP 50122, nella persona del Direttore _____ nato a _____ domiciliato _____ per _____ la _____ carica presso _____,

e

(di seguito "soggetto attuatore")

PREMESSO CHE:

- gli artt. 52 e 54 della L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale") prevedono espressamente la realizzazione delle politiche sociali integrate a favore delle famiglie e degli anziani;
- sono, tra l'altro, previsti interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone anziane e, parimenti, interventi volti a prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano al fine di favorire la sua permanenza nel contesto familiare di origine e il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- con L.R. Toscana 66/2008 ("Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza") è stato istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 ("Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024") è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022-2024 (di seguito: PNNA 2022-2024), atto di programmazione nazionale delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze (di seguito: FNNA), ai fini dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (di seguito: LEPS) da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio della Repubblica;
- in conformità con quanto previsto all'art. 1 comma 3 del predetto decreto, la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024 (di seguito: PRNA 2022-2024) con delibera della Giunta regionale n. 256 del 20/03/2023 nelle cui linee di intervento relativamente agli anziani non autosufficienti è specificatamente previsto il progetto "Pronto badante", intervento triennale volto a sostenere la famiglia che, nella gestione improvvisa e subitanea dei bisogni dell'anziano, si trovi in una situazione di disagio e difficoltà, nonché volto ad attivare interventi di tipo informativo ed economico, già avviato in via sperimentale dal 2016 e gestito dalla Regione Toscana;
- nella sezione scheda di piano del PNRA 2022-2023 è previsto che, ai fini dell'attivazione dell'intervento triennale "Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante", gli ambiti territoriali competenti predispongano una manifestazione di interesse (*rectius*: un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse) per individuare un ente del terzo settore e/o un

ente di patronato che realizzi l'intervento in questione, conseguendo altresì un contributo economico a titolo di cofinanziamento;

- con delibera della Giunta regionale toscana n. 292 del 20/03/2023 sono state adottate e approvate le “Linee di indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l’attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell’intervento ‘Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante’” (di seguito: linee di indirizzo regionali);
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. 16 del 26/04/2023 è stato approvato l’avviso pubblico “per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’intervento triennale ‘Servizi sociali di sollievo – Pronto badante’ ai sensi della delibera della Giunta regionale toscana n. 29 del 20/03/2023 avente per oggetto ‘Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del DPCM 3 ottobre 2022, del Piano regionale per la non autosufficienza - triennio 2022-2024’”;
- ai sensi dell’art. 10 del predetto avviso, la Società della Salute di Firenze, individuato il soggetto attuatore, stipula con lo stesso una convenzione che disciplina il contenuto dell’intervento triennale “Pronto badante”, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione annuale dei costi sostenuti;
- in risposta al citato avviso è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento di enti del terzo settore con capofila il Coordinamento Operativo di Soccorso ODV che è stata giudicata ammissibile dal RUP;
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. 20 del 18/05/2023 è stata nominata la commissione incaricata di valutare la proposta progettuale, come previsto dallo stesso avviso pubblico;
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. ____ del _____ è stato, pertanto, individuato il soggetto attuatore dell’intervento ed approvato lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, nonché di ogni altro atto e provvedimento menzionato, parte integrante della presente convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il contenuto dell’intervento triennale denominato “Servizi sociali di sollievo – Pronto badante” (di seguito: “Pronto badante”) ed i rapporti tra la Società della Salute di Firenze e il soggetto attuatore per la realizzazione dello stesso.

Art. 2 – Destinatari dell’intervento e requisiti di accesso

I destinatari dell’intervento “Pronto badante” sono le persone anziane conviventi in famiglia o le persone anziane che vivono da sole e che rientrino nelle seguenti condizioni:

1. avere un’età uguale o superiore a 65 anni e trovarsi in una condizione di difficoltà manifestatasi nel periodo di durata della presente convenzione;
2. essere residente in Toscana;
3. non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non autosufficienza di cui alla L.R. Toscana n. 66/2008.

Ai fini dell’accesso all’intervento “Pronto badante” non è richiesta l’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (cosiddetto “ISEE”).

Art. 3 - Impegni del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività essenziali, con le modalità previste nella proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse e allegata quale parte integrante della presente convenzione:

- raccordo e collaborazione con i referenti della Società della Salute di Firenze;
- raccordo e collaborazione con il soggetto gestore dell'azione di "Coordinamento regionale", individuato dalla Regione Toscana;
- attività di assistenza, informazione e tutoraggio rivolta alle famiglie e alle persone anziane in stato di fragilità;
- presa in carico della segnalazione della famiglia e/o della persona anziana;
- visita domiciliare da effettuare, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), entro 24/48 ore dalla presa in carico della segnalazione della famiglia e/o della persona anziana pervenuta al numero unico regionale;
- Rafforzamento del modello di "presa in carico sociale" rivolto all'anziano in stato di difficoltà, per il supporto alla famiglia attraverso interventi di qualità che si propongono di soddisfare bisogni (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari) che si rendano necessari nel periodo di valenza dell'intervento, al fine di contrastare la solitudine delle persone anziane fragili e promuovere la socializzazione e l'integrazione attraverso un welfare domiciliare e comunitario, con le specifiche modalità previste nella proposta progettuale
- supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia nel primo accesso ai servizi territoriali pubblici, allo scopo di potenziare le forme di sostegno e l'autonomia delle persone anziane;
- supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia, nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme, quale luogo di accesso ai servizi e alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni;
- ulteriori attività qualificanti e innovative per il rafforzamento del modello di "presa in carico sociale", come specificamente indicate nella proposta progettuale;
- monitoraggio costante da effettuarsi telefonicamente oppure tramite operatore a domicilio per la valutazione dell'andamento del bisogno e degli interventi effettuati, anche dopo la conclusione dell'intervento, attraverso specifici *follow-up*;
- attivazione e sviluppo di una rete di protezione a supporto della famiglia e della persona anziana con il coinvolgimento degli altri soggetti aderenti alla proposta progettuale;
- assistenza nell'erogazione di libretti famiglia regolati dall'art. 54 bis della legge n. 96/2017, di conversione del decreto-legge n. 50/2017;
- tutoraggio *in itinere* direttamente a casa della persona anziana e/o con strumenti a distanza, per aiutare la famiglia e l'assistente familiare nel periodo in cui viene attivato un primo rapporto di assistenza familiare;
- attività di informazione e supporto alle famiglie con persone anziane e agli assistenti familiari per la raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione e alla presentazione dell'istanza di accreditamento dell'operatore individuale nell'ambito dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", secondo quanto stabilito dalla normativa regionale;
- monitoraggio mensile delle attività svolte da effettuarsi con la Società della Salute di Firenze, con il soggetto gestore dell'azione "Coordinamento regionale", individuato dalla Regione Toscana, e con il settore regionale competente;
- rendicontazione annuale delle attività svolte e delle spese sostenute per l'attuazione del servizio.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta sanciti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici adottati dal Comune di Firenze e dalla Azienda Sanitaria USL Toscana Centro.

Art. 4 - Impegni della Società della Salute

La Società della Salute di Firenze si impegna ad erogare un contributo in favore del soggetto attuatore nella misura stabilita all'art. 6 e con le modalità di cui al successivo art. 7 della presente convenzione.

La Società della Salute di Firenze si impegna inoltre a garantire forme di collaborazione con i propri servizi e unità organizzative per una migliore integrazione del progetto con la rete dei servizi sociosanitari del territorio.

Art. 5 – Durata dell'intervento e della convenzione

La durata dell'intervento "Pronto badante" è triennale, con decorrenza dal giorno 1/07/2023, data di avvio dello stesso, e con termine previsto per il giorno 30/06/2026.

La durata della presente convenzione è pari alla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno 1/07/2023 al giorno 30/06/2026.

Art. 6 - Risorse economiche della Società della Salute e cofinanziamento da parte del soggetto attuatore

Le risorse stanziare dalla Società della Salute come contributo a sostegno della realizzazione dell'intervento ammontano complessivamente a € 671.905,16 (80% del totale), oltre al cofinanziamento complessivo di € 167.976,29 (pari al 20% del totale) a carico del soggetto attuatore.

Tali importi sono distribuiti sulle tre annualità di durata dell'intervento secondo le seguenti quote annue:

- prima annualità: € 223.968,38 di contributo, a cui vanno aggiunti € 55.992,09 di cofinanziamento;
- seconda annualità: € 223.968,39 di contributo, a cui vanno aggiunti € 55.992,10 di cofinanziamento;
- terza annualità: € 223.968,39 di contributo, a cui vanno aggiunti € 55.992,10 di cofinanziamento.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

Il contributo di cui all'art. 6 della presente convenzione è erogato in quote annuali, pari a un terzo del contributo stesso, secondo la seguente modalità:

1. il 70% della quota annua ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività (per la prima annualità dell'intervento) e, in seguito, all'inizio delle due successive annualità;
2. il 30% della quota annua a conclusione di ciascuna annualità dell'intervento dietro presentazione della relativa rendicontazione.

La rendicontazione, avente cadenza annuale, ha per oggetto le spese effettivamente sostenute, ivi incluse le spese sostenute a titolo di cofinanziamento, e deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine della annualità cui si riferisce, a pena di sospensione dell'erogazione del contributo da parte della Società della Salute di Firenze.

La rendicontazione è documentata tramite idonei giustificativi di spesa analitici e debitamente quietanzati.

Potrà essere richiesto che la rendicontazione delle spese sia effettuata anche tramite apposito portale web regionale (se disponibile) con le modalità operative che saranno successivamente comunicate.

La rendicontazione annuale è accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, da inviare – sempre entro il termine di 90 giorni dal termine della annualità - all'indirizzo PEC della Società della Salute di Firenze.

Le richieste di erogazione del contributo, recanti l'indicazione dello SMART CIG di cui all'articolo 9 della convenzione, devono essere presentate dall'ente capofila, in nome e per conto di tutti i soggetti partner, allegando la documentazione di spesa di tutti i soggetti. Il contributo è erogato al soggetto capofila che provvede a trasferirlo ai soggetti partner sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità.

Il contributo è erogato dalla Società della Salute di Firenze ordinariamente entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'ente capofila, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite documento unico di regolarità contributiva (DURC), ove applicabile. Il dettaglio delle modalità di rendicontazione sarà oggetto di successive indicazioni operative.

Art. 8 – Costi ammissibili

I costi imputabili all'intervento oggetto del contributo devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento stesso e sostenute - di norma - dalla data della comunicazione di avvio delle attività.

Fanno eccezione le spese sostenute per la formazione degli operatori coinvolti nelle attività previste dall'intervento, che sono ammesse anche se precedenti all'avvio formale degli interventi, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite nelle successive istruzioni operative di rendicontazione.

Nel dettaglio, i costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale, i costi di sub-contraenza che devono fare riferimento al giusto rapporto qualità/prezzo sotto le condizioni di trasparenza e uguale trattamento nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto;
- 2) Costi indiretti o generali, costituiti da un'unica voce prevista nel piano finanziario della proposta progettuale e relativi ai costi di funzionamento della struttura imputati pro-quota, quali, in via esemplificativa: spese di condominio, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento, assicurazioni, servizi finanziari, legali, acquisti di cancelleria e stampati, personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione. Tali costi possono incidere per una quota parte non superiore al 10% del contributo regionale rendicontato.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al solo fine di garantire l'univoca riconduzione dei movimenti finanziari alle attività della presente convenzione, la Società della Salute di Firenze ha acquisito il seguente SMART CIG: Z2A3BC0248.

Art. 10 – Disposizioni sulla Protezione dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni le Autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la Società della Salute di Firenze in qualità di titolare del trattamento designa il soggetto attuatore quale responsabile del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione dell'intervento così come previste agli articoli precedenti e, in particolare, per lo svolgimento di tutte le attività individuate nel precedente articolo 3.

L'atto di designazione che disciplina i trattamenti che il soggetto attuatore è chiamato a effettuare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679 ha una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del titolare del

trattamento esercitabili nei confronti del responsabile del trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il soggetto attuatore si impegna, per effetto di quanto sopra, a sottoscrivere l'atto di nomina contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

La Società della Salute di Firenze dà atto di aver provveduto alla formale designazione di un responsabile della protezione dei dati personali contattabile al seguente recapito email:

Il soggetto attuatore, ove applicabile, si impegna a comunicare i dati del responsabile della protezione dei dati personali al titolare del trattamento.

Art. 11 - Referente del soggetto attuatore

Prima dell'avvio del progetto il soggetto attuatore comunica via pec i riferimenti del proprio referente per il coordinamento delle attività e per i rapporti con la Società della Salute di Firenze.

Art. 12 – Cause di risoluzione e recesso dalla Convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Cancellazione dell'ente attuatore o dei soggetti partner dal RUNTS (non applicabile agli enti di patronato);
- b) Qualora il soggetto attuatore venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- c) Grave inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione;
- d) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013 nonché degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento aziendale dell'Azienda sanitaria USL Toscana Centro", approvato con delibera del direttore generale n. 16 del giorno 11/01/2023 e pubblicato all'indirizzo: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/126296>, per quanto compatibili, in capo ai dipendenti, volontari e personale a qualunque titolo impiegato nella realizzazione dell'intervento "Pronto badante";
- e) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Società della Salute di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- f) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- g) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- h) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- i) DURC non regolare per due volte consecutive;
- j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- k) Perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) Accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella compagine associativa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'ente gestore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la Società della Salute di Firenze corrisponde soltanto le rate di contributo maturate fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

La Società della Salute di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al soggetto attuatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione dell'intervento ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione. In caso di recesso per giusta causa, il soggetto attuatore ha esclusivamente diritto alle rate di contributo maturate fino alla data di cessazione anticipata della convenzione comunicata.

Il soggetto attuatore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi, sempre via PEC, alla Società della Salute di Firenze.

Art. 13 – Foro competente

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 14 - Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione dell'intervento triennale "Servizi sociali di sollievo – Pronto badante" ai sensi della delibera della Giunta regionale toscana n. 292 del 20/03/2023, richiamato in premessa, oltre che da quanto previsto nel "Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 di cui alla DGR Toscana 256/2023: Linee di indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l'attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento 'Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante'" (di seguito: "Linee di indirizzo regionali").

Per quanto non espressamente disciplinato, in sede di esecuzione, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabili.

Art. 15 - Spese di registrazione

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017.

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il SOGGETTO ATTUATORE

**Per la SOCIETÀ DELLA SALUTE DI
FIRENZE**
